

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1555-A}

DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA

il 15 novembre 2023 (v. stampato Senato n. 795)

PRESENTATO DAL MINISTRO DELLE IMPRESE E DEL *MADE IN ITALY*

(URSO)

Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022

*Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 16 novembre 2023*

(Relatrice: **ANDREUZZA**)

NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), II (Giustizia), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), VII (Cultura, scienza e istruzione), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni), XI (Lavoro pubblico e privato), XII (Affari sociali), XIII (Agricoltura) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 1555. La X Commissione permanente (Attività produttive, commercio e turismo), il 14 dicembre 2023, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si veda lo stampato n. 1555.

PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

Il Comitato per la legislazione,

esaminato il disegno di legge n. 1555 e rilevato che:

sotto il profilo dell'omogeneità di contenuto:

il disegno di legge, composto da 22 articoli, presenta un contenuto omogeneo e corrispondente al titolo; il provvedimento è trasmesso al parere del Comitato per la legislazione in ragione dell'articolo 12, comma 4, che integra i principi e criteri direttivi della delega legislativa al Governo in materia di semplificazione dei controlli sulle attività economiche (prevista dall'articolo 27 della legge n. 118 del 2022, legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021);

il provvedimento rientra tra gli atti legislativi da adottare nell'ambito dell'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR); in particolare, il disegno di legge rientra nella componente 2, concernente « Digitalizzazione, innovazione e competitività nel sistema produttivo », della Missione 1 in materia di digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo (M1C2-9); la decisione del Consiglio dell'Unione europea del 13 luglio 2021 che ha approvato il piano richiede l'entrata in vigore della legge e di tutti gli strumenti attuativi, anche di diritto derivato, volti a realizzarne l'effettiva attuazione entro il 31 dicembre 2023; in base alla menzionata decisione, la legge annuale sulla concorrenza 2022 deve comprendere almeno i seguenti elementi chiave: l'adozione del piano di sviluppo della rete per l'energia elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione; il provvedimento reca misure riconducibili a questi due ambiti di intervento, rispettivamente, all'articolo 1 e all'articolo 2;

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

l'articolo 11 interviene sulle modalità di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche, abrogando le norme che escludono l'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione della direttiva 2006/123/CE (cosiddetta « direttiva Bolkestein ») e disponendo contestualmente che l'assegnazione delle concessioni avvenga per una durata di dieci anni, sulla base di procedure selettive, nel rispetto dei principi di imparzialità, non discriminazione, parità, trasparenza e pubblicità, secondo linee guida adottate dal Ministero delle imprese e del *made in Italy*, previa intesa in sede di Conferenza unificata, da approvare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge e secondo i dettagliati criteri fissati dal comma 2; ai sensi del comma successivo, le amministrazioni competenti devono compiere una ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio su aree pubbliche e, verificata la disponibilità di aree concedibili, devono indire procedure selettive con cadenza

annuale nel rispetto delle linee guida; ciò premesso, la formulazione di tale comma potrebbe essere approfondita al fine di meglio specificare quali siano le amministrazioni effettivamente destinatarie dell'obbligo di ricognizione annuale delle aree destinate all'esercizio del commercio e di indicazione di procedure selettive;

il comma 2 dell'articolo 12 inserisce un nuovo comma *9-bis* nell'articolo 15 del decreto legislativo n. 114 del 1998 (recante la riforma della disciplina relativa al settore del commercio), stabilendo modalità uniformi in tutto il territorio nazionale per l'adempimento degli obblighi di comunicazione relativi allo svolgimento in più esercizi commerciali delle vendite straordinarie di cui ai commi 4 o 7 del medesimo articolo 15, ossia di vendite promozionali o vendite sottocosto; nel dettaglio, tale disposizione, al primo periodo, prevede che, qualora un'impresa intenda svolgere contemporaneamente in una serie di esercizi commerciali, anche in diversi comuni, vendite promozionali o vendite sottocosto, può presentare per via telematica allo Sportello unico delle attività produttive (SUAP) del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa un'unica comunicazione, con le date e l'indicazione di tutti gli esercizi coinvolti, fornendo tutte le informazioni richieste dalle norme vigenti per la specifica attività; il periodo successivo prevede altresì che il SUAP ricevente dovrà trasmettere la comunicazione agli altri sportelli unici competenti in base all'ubicazione degli altri esercizi commerciali; ciò premesso, si evidenzia che il terzo e il quarto periodo della medesima disposizione, invece, nel disciplinare le modalità di conservazione di tale documentazione, fanno riferimento alla « comunicazione inviata ai comuni », quando, invece, il primo periodo della medesima disposizione prevede l'invio della comunicazione solamente al SUAP del comune dove l'esercente ha la sede legale dell'impresa; ciò premesso, potrebbe pertanto essere approfondita la formulazione di tale disposizione al fine di disporre un coordinamento dei citati periodi del capoverso *9-bis*;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

l'articolo 11, comma 7, reca l'abrogazione di alcune disposizioni delle leggi di bilancio 2018 e 2019 in materia di concessioni per il commercio su aree pubbliche. In particolare, le lettere *a)* e *c)* recano una doppia abrogazione della medesima disposizione, poiché la lettera *c)* abroga l'articolo 1, comma 686, lettere *a)* e *b)*, della legge 30 dicembre 2018, n. 145 (legge di bilancio 2019), con il quale sono stati introdotti la lettera *f-bis)* del comma 1 dell'articolo 7 e il comma *4-bis* dell'articolo 16 del decreto legislativo 26 marzo 2010, n. 59, a loro volta espressamente abrogati dalla predetta lettera *a)* del comma 7 dell'articolo 11; al riguardo, potrebbe essere quindi oggetto di approfondimento l'opportunità di riformulare la disposizione sopprimendo la lettera *c)*; si ricorda, in proposito, che il paragrafo 3, lettera *c)*, della circolare del Presidente della Camera sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, del 20 aprile 2001, prescrive che se un atto ha subito modifiche, eventuali « novelle » sono riferite all'atto modificato e non agli atti modificanti;

l'analisi di impatto della regolamentazione (AIR) relativa al disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, nonché la nuova versione dell'analisi tecnico-normativa (ATN) – che sostituisce quella pubblicata alle pagine da 23 a 38 dello stampato atto Senato n. 795 – sono state trasmesse dalla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 19 luglio 2023;

formula, alla luce dei parametri stabiliti dall'articolo 16-bis del Regolamento, le seguenti osservazioni:

sotto il profilo della semplicità, chiarezza e proprietà della formulazione:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di approfondire la formulazione dell'articolo 11, comma 3, e dell'articolo 12, comma 2, capoverso 9-bis;

sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordino della legislazione vigente:

valuti la Commissione di merito, per le ragioni esposte in premessa, l'opportunità di sopprimere l'articolo 11, comma 7, lettera c).

PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E INTERNI)

Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1555, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato;

rilevato che:

l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza è disciplinata dall'articolo 47 della legge 23 luglio 2009, n. 99, con il fine di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, promuovere lo sviluppo della concorrenza e garantire la tutela dei consumatori;

il Piano nazionale di ripresa e resilienza pone come obiettivo l'approvazione della legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022 entro il quarto trimestre del 2023 e indica due riforme da attuare nell'ambito di tale legge, vale a dire l'adozione del piano di sviluppo della rete elettrica e la promozione della diffusione di contatori elettrici intelligenti di seconda generazione;

il disegno di legge consta, dopo l'esame da parte del Senato, di 22 articoli suddivisi in sei capi che introducono rispettivamente: misure in materia di energia, trasporti, rifiuti e comunicazioni; misure in materia di commercio al dettaglio; misure in favore dei consumatori e in materia di prodotti alimentari; misure in materia farmaceutica;

disposizioni relative ai poteri e ai procedimenti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato nonché ulteriori disposizioni;

ritenuto che:

per quanto attiene al rispetto delle competenze legislative costituzionalmente definite:

le disposizioni del disegno di legge sono prevalentemente riconducibili alla materia « tutela della concorrenza », di esclusiva competenza legislativa statale ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

in relazione alle singole disposizioni, assumono inoltre rilievo, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma della Costituzione, ulteriori materie di esclusiva competenza legislativa statale, quali la « tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera s), in relazione agli articoli 6, 7, 10 e 21; la materia « ordinamento civile », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), in relazione agli articoli 9, comma 2, 13 e 14; la materia « opere dell'ingegno », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), in relazione agli articoli 16 e 20; la materia « ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato », di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera g), in relazione all'articolo 18;

con riguardo ad altre disposizioni, si verifica il concorso con materie di competenza legislativa concorrente ai sensi dell'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, quali: « produzione, trasmissione e distribuzione dell'energia », in relazione agli articoli 1, 2, 3 e 9, comma 1; « grandi reti di trasporto e di navigazione », in relazione all'articolo 3 e all'articolo 4; « professioni », con riguardo agli articoli 5 e 8; « ordinamento delle comunicazioni », in relazione all'articolo 13;

in merito agli articoli 11, 12 e 15, rilevano anche le materie del commercio e dell'agricoltura, che la giurisprudenza costituzionale ha ricondotto alla competenza legislativa residuale regionale;

a fronte di tali intrecci di competenze il disegno di legge prevede alcune forme di coinvolgimento del sistema delle autonomie territoriali;

l'articolo 5 prevede la sottoscrizione di un apposito protocollo in sede di Conferenza unificata, per consentire la partecipazione alle prove d'esame per conducenti di mezzi di trasporto anche in province diverse nel caso non siano previste sedute d'esame nella provincia di residenza;

l'articolo 11 prevede l'intesa in sede di Conferenza unificata, ai fini dell'adozione delle linee guida da parte del Ministero delle imprese e del *made in Italy* per la predisposizione delle procedure di assegnazione delle concessioni di posteggio per il commercio su aree pubbliche;

per quanto riguarda il rispetto degli altri princìpi costituzionali:

nell'ambito del provvedimento assumono rilievo l'articolo 4 della Costituzione, che riconosce il diritto al lavoro, e l'articolo 41 sulla libera iniziativa economica privata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE

(GIUSTIZIA)

La II Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1555, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato;

premesso che:

l'articolo 8 consente lo svolgimento dell'attività di mediatore di diporto anche a coloro che siano stati condannati a una pena detentiva superiore a tre anni, ove il reato sia estinto;

l'articolo 9 interviene sul codice del consumo, prevedendo che, ai fini del perfezionamento dei contratti a distanza conclusi per telefono, il consenso dato dal consumatore non è valido se questi non ha preliminarmente confermato la ricezione del documento contenente tutte le condizioni contrattuali;

l'articolo 18, al comma 4, attribuisce all'Autorità garante della concorrenza e del mercato il potere di irrogare sanzioni e penalità di mora nell'ambito delle indagini finalizzate all'accertamento di violazioni del regolamento (UE) 2022/1925 (*Digital Market Act*);

il medesimo articolo 18, al comma 8, introduce una clausola di salvaguardia delle competenze del Garante per la protezione dei dati personali, con particolare riguardo ad alcuni profili disciplinati dal richiamato regolamento (UE) 2022/1925,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE

(BILANCIO, TESORO E PROGRAMMAZIONE)

La V Commissione,

esaminato il disegno di legge C. 1555, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato;

preso atto dei contenuti della relazione tecnica, aggiornata ai sensi dell'articolo 17, comma 8, della legge n. 196 del 2009, e degli ulteriori chiarimenti forniti dal Governo, da cui si evince che:

le disposizioni dell'articolo 11 sono volte a garantire la chiusura della procedura di infrazione aperta dalla Commissione europea per il mancato rispetto della direttiva 2006/123/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, e le disposizioni transitorie contenute nei commi da 4 a 6 del medesimo articolo non sono suscettibili di determinare effetti finanziari negativi derivanti dall'eventuale protrarsi della medesima procedura di infrazione;

le disposizioni dell'articolo 16, in materia di preparazione dei farmaci galenici, non determinano oneri connessi a eventuali violazioni della normativa dell'Unione europea, anche considerando che le modifiche proposte sono volte ad assicurare il riallineamento tra la normativa nazionale e quelle vigenti nei principali Paesi dell'Unione europea, in accoglimento della segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato dell'8 ottobre 2015;

rilevato che il Ministro dell'economia e delle finanze deve intendersi autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti ai fini dell'attuazione del provvedimento;

nel presupposto che l'*iter* del provvedimento si concluda entro l'esercizio finanziario in corso,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE

(FINANZE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE

(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AMBIENTE, TERRITORIO E LAVORI PUBBLICI)

La VIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1555, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato;

considerato che nel provvedimento sono contenute alcune riforme da attuare entro la fine del 2023 nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza;

apprezzate le disposizioni in materia di contatori intelligenti e di accesso ai dati di consumo a fini di risparmio energetico di cui all'articolo 2;

valutato positivamente l'articolo 3, che modifica la disciplina dei servizi di *cold ironing*, al fine di favorire la riduzione dell'inquinamento ambientale nelle aree portuali mediante la diffusione delle tecnologie elettriche;

evidenziato che le disposizioni in materia di gestione dei rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, di cui agli articoli 6 e 7, sono volte rispettivamente a migliorare la pubblicità delle informazioni per adempiere agli obblighi di recupero e di riciclo, nonché a favorire la concorrenza nel settore;

preso atto del differimento del termine, di cui all'articolo 21, per l'adozione di disposizioni modificative e integrative del regolamento recante l'individuazione degli interventi esclusi dall'autorizzazione paesaggistica o sottoposti a procedura autorizzatoria semplificata,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE

(TRASPORTI, POSTE E TELECOMUNICAZIONI)

La IX Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1555, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato;

rilevata l'esigenza di favorire la concorrenza e una giusta ed equa tariffazione nel settore del trasporto aereo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

con la seguente osservazione:

al fine di assicurare una giusta ed equa tariffazione nel settore del trasporto aereo, si valuti l'opportunità, anche con future iniziative normative, di procedere ad una rimodulazione dell'addizionale comunale sui diritti di imbarco di passeggeri sugli aeromobili, di cui all'articolo 2, comma 11, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni, evitando aumenti indiscriminati.

PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE

(LAVORO PUBBLICO E PRIVATO)

La XI Commissione,

esaminato, per quanto di competenza, il disegno di legge C. 1555, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato;

ricordato che la legge annuale per il mercato e la concorrenza è prevista dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, con lo scopo di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo e amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

rilevato che lo stesso Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) prevede una serie di misure da adottare con l'approvazione delle leggi annuali per il mercato e la concorrenza riferite agli anni dal 2021 al 2024;

osservato che l'articolo 4 modifica e integra l'articolo 45 del decreto legislativo n. 81 del 2008, in materia di sicurezza nei luoghi di

lavoro, con particolare riguardo al settore del trasporto ferroviario, prevedendo, in particolare – oltre all’osservanza della normativa europea e a un piano di gestione delle operazioni di soccorso lungo la rete ferroviaria – che il datore di lavoro sia tenuto a individuare, sulla base di una specifica determinazione e valutazione dei rischi, i ruoli e le responsabilità da assegnare al personale, tenuto conto delle relative categorie di inquadramento, dei titoli formativi e delle mansioni;

preso atto dell’ampio spettro di ambiti in cui intervengono le disposizioni del disegno di legge,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XII COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI SOCIALI)

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIII COMMISSIONE PERMANENTE

(AGRICOLTURA)

La XIII Commissione,

esaminato, per le parti di competenza, il disegno di legge C. 1555, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato;

preso atto con favore, per quanto di competenza, del contenuto dell’articolo 15, introdotto durante l’esame al Senato, il quale esclude da alcune fasi di lavorazione, ossia lavaggio e asciugatura, talune tipologie di prodotti ortofrutticoli di quarta gamma il cui ciclo produttivo si svolge in siti chiusi,

esprime

PARERE FAVOREVOLE

PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE

(POLITICHE DELL'UNIONE EUROPEA)

La XIV Commissione,

esaminato, per i profili di competenza, il disegno di legge C. 1555, recante la legge annuale per il mercato e la concorrenza 2022, approvato dal Senato;

richiamato quanto disposto dall'articolo 47 della legge n. 99 del 2009, il quale disciplina l'adozione della legge annuale per il mercato e la concorrenza, il cui fine è quello di rimuovere gli ostacoli regolatori, di carattere normativo o amministrativo, all'apertura dei mercati, di promuovere lo sviluppo della concorrenza e di garantire la tutela dei consumatori;

considerato che le leggi annuali sulla concorrenza fanno parte integrante del programma italiano delle riforme previste nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nel senso che la realizzazione degli impegni per le riforme ivi contenuti è considerata condizione per usufruire delle risorse;

constatato che il disegno di legge in esame contiene previsioni volte ad assicurare il raggiungimento dell'obiettivo intermedio (*milestone*), fissato nel quadro del PNRR, relativo al potenziamento e alla pianificazione dello sviluppo della rete elettrica nazionale e alla promozione dell'utilizzo dei cosiddetti « contatori intelligenti » (*smart meters*), allo scopo di favorire il risparmio energetico e il contenimento del prezzo dell'energia;

rilevato che altre disposizioni confluite nel disegno di legge in esame sono state ricavate da documenti adottati dalle autorità amministrative indipendenti e, in particolare, dalle segnalazioni dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, le quali rappresentano la base per la predisposizione, da parte del Governo, del disegno di legge annuale per il mercato e la concorrenza;

preso atto, in particolare, che la previsione di cui all'articolo 11 risulta precipuamente finalizzata a superare le contestazioni mosse dalla Commissione europea, la quale, nell'ambito della procedura di pre-infrazione 2020/2095, ha invitato l'Italia a rimediare quanto prima all'esclusione dell'attività di commercio su aree pubbliche dall'ambito di applicazione del decreto legislativo n. 59 del 2010 di recepimento della direttiva cosiddetta « Bolkestein »;

evidenziato che il provvedimento non presenta profili d'incompatibilità con il diritto dell'Unione europea ma, anzi, risulta specificamente volto, in alcune sue disposizioni, ad adeguarsi al medesimo,

esprime

PARERE FAVOREVOLE



19PDL0067610